

LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

composta dai magistrati:

dr. Stefano Jacovacci – presidente e relatore
dr. Rita Sannite – consigliere
dr. Silvia Rita Fabrizio – consigliere

STUDIO LEGALE
Avv. Massimo Faugno
Patrocinante in Cassazione
Via De Sanctis, 87
Tel. 085/4212015 - Fax 085/4226616
Cell. 335 6897203
65122 PESCARA

sciogliendo la riserva, di cui al verbale dell'udienza del 12.1.2006, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

in controversia in materia di lavoro, n. 973 del ruolo generale dell'anno 2004, su appello proposto il 22.10.2004 dall'appellante

Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca, con l'Avvocatura dello Stato,

contro la parte appellata

Camiscia Anita, ed altri, con l'avv. Gabriele Salvatore, ed altri. *(AVV. FAUGNO R.) M.A. fu*

avverso sentenza n. 262 del dì 16.7.2004, notificata il 18.10.2004, del Giudice del Lavoro del Tribunale di Lanciano, ed altre.

Si controverte dell'inquadramento, e del conseguente trattamento di lavoratori dipendenti dal Ministero appellante, al quale sono stati trasferiti, provenendo da ente locale (la provincia), siccome in servizio in istituzione scolastica, con mansioni amministrative (così detto "personale ATA").

Gli appellati pretendono un trattamento superiore, in considerazione della anzianità maturata precedentemente al trasferimento, e la loro domanda è stata accolta dal giudice di primo grado.

Il Ministero datore di lavoro impugna la sentenza; resistono gli appellati lavoratori.

Nel corso del presente processo di appello è intervenuta la norma della cui costituzionalità si dubita.



Trattasi dell'articolo unico, comma 218, della legge 23.12.2005 n. 266 (finanziaria per il 2006), del seguente tenore:

"il comma 2 dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999 n. 124 si interpreta nel senso che il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) statale è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all'atto del trasferimento, con l'attribuzione della posizione stipendiale di importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999 costituito dallo stipendio, dalla retribuzione individuale di anzianità nonché da eventuali indennità, ove spettanti, previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto degli enti locali, vigenti alla data dell'inquadramento. L'eventuale differenza tra l'importo della posizione stipendiale di inquadramento e il trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999, come sopra indicato, viene corrisposta ad personam e considerata utile, previa temporizzazione, ai fini del conseguimento della successiva posizione stipendiale. E' fatta salva l'esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge".

Orbene, l'applicazione della norma in questione alle cause in corso comporterebbe una inevitabile e non riassorbibile, neppure con il decorso del tempo, diversità di trattamento tra lavoratori con mansioni del tutto analoghe, e vicende lavorative pregresse del pari analoghe.

Infatti, mentre i lavoratori già in precedenza alle dipendenze del Ministero beneficerebbero della progressione economica conseguente al decorso del tempo, prevista per i dipendenti statali, secondo il regime retributivo già fruito, e di cui continuerebbero a fruire, ai lavoratori appellati, transitati successivamente alle dipendenze del Ministero, non verrebbe riconosciuta ed erogata una retribuzione di pari importo, ma una retribuzione di importo inferiore, perché calcolata tenendo conto soltanto della anzianità di servizio maturata successivamente al trasferimento, e non di quella maturata precedentemente.

Appare infatti di tutta evidenza che la retribuzione costituisce il corrispettivo della attività lavorativa svolta nel periodo preso in considerazione, e non in quello pregresso.

E se nel periodo di riferimento ad un lavoratore compete una determinata retribuzione, calcolata anche alla stregua di un parametro costituito dallo svolgimento pregresso di attività lavorativa, tale parametro deve essere applicato correttamente, a tutti i soggetti che si trovino in condizioni analoghe.

Quindi, per il pregresso, può distinguersi soltanto se esso presenti una qualche consistenza, e non se, come nel caso in questione, l'attività lavorativa sia stata del tutto



analoga, non potendosi attribuire una qualche rilevanza a differenze ininfluenti ed irrilevanti, ai fini della valutazione e della considerazione del sinallagma contrattuale, quale è quella rappresentata dalla identità del datore di lavoro.

Una discriminazione del trattamento, se derivante da fattore ininfluente, tra lavoratori che svolgano la medesima attività, alle dipendenze dello stesso ente pubblico che li retribuisce, e che abbiano una analoga storia professionale, può costituire una violazione del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione.

Né si vede come tale discriminazione possa essere giustificata da esigenze economiche del pubblico erario, quando non sussistono motivi per cui vantaggi e svantaggi non vengano equamente ripartiti tra tutti i soggetti che si trovino in condizioni analoghe, ma gravino su alcuni, e avvantaggino altri, distinti tra di loro alla stregua di un criterio privo di qualsiasi razionalità e giustificazione.

Si aggiunga che la diversità di trattamento non è l'effetto di una temporanea discrasia tendenzialmente superabile con il decorso del tempo, ma costituisce una discriminazione permanente ed insuperabile, sicché non può neppure essere considerata come un inconveniente temporaneo, suscettibile di essere tollerato durante una fase di riallineamento e riconduzione del rapporto ad equità.

Si consideri altresì che una analoga discriminazione si ravvisa tra due categorie di dipendenti pubblici trasferiti: infatti, oltre ai così detti dipendenti ATA, di cui si è detto, sono del pari transitati dall'ente locale alla amministrazione statale, nell'ambito della stessa globale riorganizzazione del settore, gli insegnanti tecnico pratici, e per essi la norma in questione non prevede alcuna discriminazione nella determinazione della retribuzione.

Alla stregua delle esposte considerazioni, deve ritenersi:

- 1) che il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale, e
- 2) che la questione non sia manifestamente infondata,

per quanto attiene al prospettato contrasto tra l'articolo unico, comma 218 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, e l'art. 3 della Costituzione, e pertanto la Corte

dispone

l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale,

sospende

il processo in corso



ordina

che l'ordinanza sia notificata:

- 1) alle parti in causa,
- 2) al Presidente del Consiglio dei Ministri,
- 3) ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

L'Aquila, 13-4-2006

IL CANCELLIERE C1
(Alba Di Quattro)

Il Presidente dr. Stefano Jacovacci

CORTE DI APPELLO - L'AQUILA

V° depositata in Cancelleria

Oggi il 13/04/2006

IL CANCELLIERE C1
(Alba Di Quattro)